

Mà quando esercita la sua carica , non può ne per l'uno , ne per l'altro esser soggetto alla Censura degl' Inquisitori , perche allora hà l'autorità publica, e per conseguenza non è tenuto che al Prencipe.

Che se il Magistrato desse qualche impedimento all' Inquisizione, od in rifiutarle per esempio di rimetterle vn' uomo, ch'ella aurebbe citato in giudizio per reo, ò per testimonio. Ella in tal caso non deve servirsi di monitorio, ned in simile altro caso, mà fare solamente la sua esortazione al Magistrato, od al Prencipe col mezzo degli Assistenti.

E per che gl' Inquisitori ànno tentato sovente d'inserire nuovi ordini nell'Editto della giustizia, che sono assueti di publicare alla loro entrata , avendone fino alcuno reiterata la pubblicazione fino à cinque, ò sei fiare, à fine d'inserirvi commandi, e divieti secondo le occasioni, che stimano dover' esser loro favorevoli: La Republica hà limitato laviamente la forma, ed il tenore ordinario